

PROVINCIA DI PESARO E URBINO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PROVINCIALI

Approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 30/11/2020

Indice

Art. 1 – Principi	1
Art. 2 – Sale provinciali cedibili in uso	1
Art. 3 – Soggetti legittimati a richiedere l’utilizzo	2
Art. 4 – Modalità di utilizzo di sale e spazi per manifestazioni musicali	2
Art. 5 – Autogestione	2
Art. 6 – Fasce orarie di utilizzo	3
Art. 7 – Servizio di supporto alle manifestazioni	3
Art. 8 – Divieti particolari	3
Art. 9 – Responsabilità del concessionario	3
Art. 10 – Procedura per la concessione	3
Art. 11 – Modalità di concessione	4
Art. 12 – Trattamento dei dati	4
Art. 13 – Norme finali	4

ART. 1 – PRINCIPI

1. Il regolamento per la concessione delle sale si ispira ai seguenti principi generali:

- a) sostenere la valorizzazione, promozione e diffusione della cultura, dello sport, della conoscenza dei beni artistici del territorio e della sua storia;
- b) assicurare impulso alle attività di carattere sociale, ricreative e/o ludiche, didattiche e ambientali, con particolare riguardo a quelle che promuovono forme di ricerche di studio, di formazione, di documentazione, o comunque, di tutela degli interessi del territorio e della popolazione amministrata.

ART. 2– SALE PROVINCIALI CEDIBILI IN USO

1. Le Sale Provinciali cedibili in uso sono le seguenti:

- a) Sala del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli” presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- b) Sala del Consiglio delle Autonomie “Adele Bei” presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- c) Sala Giunta “Sara Levi Nathan” presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- d) Sala Gruppi Consiliari “Giuseppe Angelini” presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- e) Sala dei cittadini “Giuseppe Mari” presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- f) Sala Mosaici Comunicazione e Trasparenza presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
- g) Sala riunioni Museo del Territorio “Gola del Furlo” – Via Flaminia, località Furlo-Acqualagna (PU).

2. Ai sensi dell’art. 9 del *“Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc., in applicazione dell’art. 12 della L. 241/90”* approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 09.06.2003 e successivamente integrato e modificato, le sale vengono concesse a soggetti pubblici e privati quali Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati e Partiti politici, per lo svolgimento di incontri, convegni, mostre e altre manifestazioni.

3. E’ esclusa tassativamente la possibilità di concedere in uso le sale provinciali per iniziative:

- a) in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della Legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto provinciale;
- b) di tipo imprenditoriale, commerciale e comunque lucrative, fatte salve le iniziative di carattere formativo purché rivolte anche ai dipendenti dei Comuni e della Provincia di Pesaro e Urbino.

4. In particolare le sale sono concesse purché le iniziative siano organizzate rispettando le norme di sicurezza, la capienza massima di cui **all’allegato A** e l’agibilità, nonché garantendo il decoro e il rispetto dei locali utilizzati, considerato il loro valore artistico e istituzionale.

5) Possono essere concesse, con provvedimento del Presidente, in comodato d’uso gratuito e senza rimborso delle spese di gestione le iniziative promosse da:

- a) scuole di ogni ordine e grado, essendo l’uso dei locali alternativo all’utilizzo delle aule scolastiche;
- b) Associazioni e Società di cui la Provincia è socia, per assemblee connesse all’attività di governo;
- c) Enti Locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) per le attività di propria competenza rivolte al territorio della provincia di Pesaro e Urbino;

- d) le attività rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti di cui alla lettera c.) da loro direttamente svolte in quanto attività complementari e/o comprese nelle funzioni istituzionali della Provincia.
- e) conferenze stampa quando la richiesta è fatta da Amministratori locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali)

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'UTILIZZO

1. Le richieste per ottenere l'utilizzo delle sale possono essere avanzate da:
- a) Un singolo gruppo, associazione o ordine professionale per finalità private di promozione, comunicazione o aggiornamento;
 - b) Un singolo gruppo, associazione o cooperativa per iniziative e convegni rivolti al riconoscimento dei valori e meriti sportivi, alla promozione del territorio, dei valori storici, culturali, ambientali e sociali;
 - c) Cooperative, associazioni o gruppi per iniziative a scopo benefico, umanitario, di sostegno al disagio sociale, alla cooperazione tra i popoli e all'educazione alla pace;
 - d) Partiti politici, sindacati, associazioni giovanili, per iniziative, convegni, dibattiti, su problematiche che coinvolgono i cittadini, il mondo giovanile, le attività produttive, la scuola, il mondo del lavoro, argomenti di interesse per le amministrazioni pubbliche.
- 2). Non sono consentiti gli usi che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi delle sale.
3. Sono consentiti concerti musicali e manifestazioni per iniziative aventi scopo di promozione ed eventi culturali e/o d'immagine a carattere di sola esibizione e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. E' tassativamente vietato l'uso delle sale per attività di pubblico spettacolo.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DI SALE E SPAZI PER MANIFESTAZIONI MUSICALI

- 1 Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle manifestazioni musicali devono essere conformi alla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.
2. Le manifestazioni musicali e di spettacolo devono attenersi alle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza e d'impatto acustico.
3. l'utilizzatore dovrà espressamente assumersi ogni responsabilità per eventuali inadempimenti al presente articolo

ART. 5 – AUTOGESTIONE DELLE SALE

1. In casi particolari, debitamente motivati nella richiesta, l'ente può concedere l'uso delle sale mediante autogestione dell'iniziativa, consistente principalmente nell'impiego di personale proprio del concessionario per l'effettuazione del servizio di guardiania e/o di pulizia delle sale con conseguente riduzione delle voci di rimborso spese.

Le domande di concessione in uso delle sale per le iniziative in autogestione vengono presentate avvalendosi **dell'allegato modello. A**

ART. 6 – FASCE ORARIE DI UTILIZZO

1. L'uso delle sale di cui al citato art.1 può essere richiesto di norma nelle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì al venerdì
 - dalle ore 09:00 alle 14:00

- martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00.
- 2) Eventuali richieste fuori dalle fasce orarie di cui al precedente comma 1 dovranno essere espressamente motivate e autorizzate con provvedimento del Presidente.
 3. L'uso della sala riunioni Museo del Territorio Gola del Furlo può essere richiesto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

ART. 7 – SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI

1. Nelle ore di utilizzo della sala concessa in uso l'Amministrazione Provinciale assicura i servizi di assistenza tramite personale proprio ove richiesti.

ART.8 – DIVIETI PARTICOLARI

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

ART.9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a conservare la sala e gli arredi nello stato in cui si trovano al momento della consegna ed è responsabile verso la Provincia di ogni danno causato all'immobile, agli arredi ed agli impianti da qualsiasi azione ed omissione, dolosa e/o colposa, a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti in sala;
2. Il concessionario risponde in via diretta ed esclusiva dei danni occorsi a persone o cose durante l'utilizzo delle sale. In particolare l'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità per danni che possano essere cagionati a terzi durante l'uso delle sale provinciali per responsabilità degli utilizzatori o dei partecipanti all'iniziativa o altresì dall'impiego di eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nelle sale;
3. Il concessionario è tenuto ad acquisire a proprie spese tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato ove previsto dalla normativa per lo svolgimento di convegni, mostre ed altre manifestazioni inerenti all'uso delle sale.
4. La concessione delle sale è subordinata all'assunzione di un apposito impegno, attraverso la sottoscrizione di specifico modulo, che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.
5. Con tale dichiarazione, il soggetto richiedente solleva totalmente la Provincia da ogni responsabilità per incidenti o danni che dovessero colpire ospiti, collaboratori, nonché qualsiasi terzo la cui presenza nell'immobile dipenda dalla iniziativa ospitata nelle sale della Provincia.
6. Copia della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere consegnata entro tre giorni antecedenti a quelli della data fissata per l'iniziativa.

ART. 10 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

1. Le richieste di concessione delle sale, redatte anche su apposita modulistica disponibile nel sito Web dell'Amministrazione, dovranno essere prodotte in tempo utile, di norma, entro il termine di venti giorni antecedenti quello fissato per l'iniziativa, per essere vagliate dal competente Ufficio. Il funzionario delegato Responsabile del Procedimento provvederà alla concessione delle sale secondo l'ordine cronologico delle richieste, fatte salve le seguenti priorità:
 - a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dalla Provincia;
 - b) manifestazioni patrocinate dalla Provincia;
 - c) iniziative promosse da scuole, enti pubblici e società partecipate
2. La richiesta avanzata sarà istruita dal Responsabile del procedimento che verificherà:
 - a) la sussistenza dei requisiti di concedibilità, nonché la regolarità e completezza dell'istanza sotto il profilo formale, invitando l'interessato, in caso di riscontrate carenze, a regolarizzarla o integrarla entro un termine congruo;

b) la disponibilità delle sale e la compatibilità con l'uso ed i servizi richiesti;

3. l'esito dell'istruttoria sarà comunicato al richiedente subordinando la concessione, al versamento del rimborso spese di gestione come previsto dal successivo art.11

La concessione delle sale rilasciata dal Funzionario delegato Responsabile del Procedimento, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, dalle norme di legge e dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 2.

4. Qualora sia verificata la carenza sostanziale dell'istanza o il difetto dei requisiti previsti per la concessione in uso delle sale, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento di motivato rigetto dell'istanza, comunica al richiedente i motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis, comma 1, della L. 241/90 e dell'art. 10, commi 3 e 4, del *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"* approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 10.06.2014.

5. La concessione dell'uso delle sale provinciali può comunque essere revocata, dal funzionario delegato responsabile del procedimento, per sopravvenute e indifferibili esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione provinciale. Il concessionario che subisca l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio, salvo la restituzione dell'eventuale diritto di concessione già pagato.

6. In caso di revoca i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività.

7. Il funzionario delegato, con cadenza da stabilirsi, presenterà un rapporto della gestione al proprio Dirigente competente.

ART. 11– MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo delle sale provinciali è subordinato al rimborso delle spese di gestione determinate annualmente, con provvedimento del Presidente.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dagli utenti saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio e per la finalità richiesta.

2. Nessun dato verrà diffuso o comunicato se non per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

3. Il Titolare al trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino Via Gramsci,4 Pesaro (PU)

ART. 13 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021